

## AVVISO

Il T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 9046/2017 proposto dai docenti: Di Rauso Michele nato il 18/01/1964 a Capua (CE) e ivi residente alla via San Tammaro n. 41 CF DRSMHL64A18B715S, Di Martino Francesco, nato il 31/05/1986 a Pompei (NA) e residente a Boscoreale alla via Parrella n. 159/A CF DMRFNC86E31G813U, Verdolino Raffaele nato il 04/04/1984 a Pompei (NA) e residente a Boscoreale (NA) alla via Parrella n. 159/A CF VRDRFL84D04G813R, Luongo Claudio nato il 26/10/1979 a Capua (CE) e residente a Recale (CE) alla via Turati n. 33/bis Int.1 Sc. A P.1 CF LNGCLD79R26B715U; contro il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il Cineca, nonché, quanto ai ricorrenti DI RAUSO, DI MARTINO E VERDOLINO, contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Commissione di Esame nominata con decreto del predetto USR, ignoti numero e data, che ha operato la valutazione della prova scritta e pratica dei ricorrenti, per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado Classe di Concorso B15- Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per i posti delle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata e Molise; nonché, quanto al quarto ricorrente LUONGO, contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nonché la Commissione d'Esame del predetto USR, nominata con decreto, ignoti numero e data, che ha operato la valutazione della prova scritta e pratica dei ricorrenti, per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado Classe di Concorso B15- Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, per i posti della Regione Lombardia; con ordinanza cautelare n. 2021/2018, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali interessati.

Con ricorso R.G.N. 9046/2017, i ricorrenti Di Rauso Michele, Di Martino Francesco, Verdolino Raffaele hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) dell'avviso prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale (U) 0012940 del 22/06/2017 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato le prove scritta e pratica del concorso per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, per le Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata e Molise relativo alla Classe di concorso B15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, nella parte in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti; 2) del giudizio di non idoneità espresso al termine delle prove scritta e pratica nei confronti dei suddetti ricorrenti per non avere gli stessi conseguito il punteggio minimo di 28/40, come previsto dall'art. 8, comma 4, del bando di concorso, per i

motivi appresso specificati; 3) del decreto prot. n. 13327 del 13/09/2016 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico per la Campania ha approvato la graduatoria finale di merito, per la Classe di concorso B15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 4) dell'elenco di coloro i quali hanno superato il concorso per la Classe di concorso B15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 5) dei Verbali della commissione giudicatrice relativa alla Classe di concorso B 15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche con i quali la stessa ha approvato le griglie di valutazione, nei limiti indicati nei relativi motivi di ricorso; 6) delle Schede di valutazione delle prove scritta e pratica dei candidati ricorrenti. Mentre il ricorrente Luongo Claudio ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) dell'Avviso prot. MIUR AOODRL0 REGISTRO UFFICIALE (U) 0014053 del 21/06/2017, adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di pubblicazione dell'elenco dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova scritta e pratica del concorso per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, per la Regione Lombardia relativo alla Classe di concorso B15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, nella parte in cui non risulta inserito l'odierno ricorrente LUONGO; 2) del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice al termine della prova scritta e pratica nei confronti del ricorrente LUONGO per non aver lo stesso conseguito il punteggio minimo di 28/40, come previsto dall'art. 8, comma 4, del bando di concorso, per i motivi appresso specificati; 3) del decreto, ignoti numero e data, con il quale il Direttore Generale dell'USR per la Lombardi ha approvato la graduatoria finale di merito per la classe di concorso B15- Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche; 4) della relativa graduatoria finale di merito; 5) dei verbali della Commissione giudicatrice relativa alla Classe di concorso B15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche con i quali la stessa ha approvato le griglie di valutazione, nei limiti indicati nei relativi motivi di ricorso; 6) delle schede di valutazione della prova scritta e pratica del ricorrente LUONGO; nonché, per tutti i ricorrenti, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) delle note del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Miur prot. n. 9705 del 12/04/2016 e prot. n. 14097 del 18/05/2016 con cui si prevedono le Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, e Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica, se e ove occorra; 2) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca prot. n. 106 del 23 febbraio 2016 con il quale il Direttore Generale per il personale scolastico ha indetto Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nei limiti di seguito indicati; 3) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 95 del 23 febbraio

2016 con il quale il Ministro ha disciplinato le prove di esame e ha individuato i programmi del concorso per titoli e per esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, nei limiti di cui ai motivi di ricorso; 4) dell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n 95 del 23 febbraio 2016, che costituisce parte integrante del suddetto decreto, nei limiti di seguito indicati; 5) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

**IN FATTO.** I ricorrenti hanno precisato di essere insegnanti tecnico pratici. Hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso de quo per la classe di concorso B15 e, precisamente, i ricorrenti DI RAUSO, DI MARTINO E VERDOLINO per la Regione Campania, mentre il ricorrente LUONGO ha partecipato per la Regione Lombardia.

Gli stessi, sono stati esclusi dal predetto concorso in quanto non abilitati. Pertanto, hanno proposto ricorso presso il TAR Lazio - Roma che li ha accolti, quanto al ricorrente DI RAUSO, con sentenza n. 2982/2017 e quanto ai ricorrenti DI MARTINO, VERDOLINO e LUONGO con sentenza n.8172/2017, sentenze emesse entrambe dalla Sezione Terza Bis.

In virtù e per effetto, delle predette sentenze, i ricorrenti sono stati ammessi a svolgere le prove scritte suppletive (consistenti in una prova scritta ed in una prova pratica). Segnatamente, i ricorrenti DI RAUSO, DI MARTINO e VERDOLINO (che avevano presentato domanda per la Regione Campania) hanno svolto tali prove in Campania, mentre il ricorrente LUONGO in Lombardia.

Orbene, i ricorrenti non hanno superato le predette prove scritte. In Campania l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso è stato pubblicato con l'Avviso MIUR prot. n. 0012940 del 22/06/2017, impugnato dai ricorrenti DI RAUSO, DI MARTINO e VERDOLINO, mentre in Lombardia, l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso è stato pubblicato con l'Avviso MIUR prot. n. 0014053 del 21/06/2017, impugnato dal ricorrente LUONGO.

Pertanto, i ricorrenti hanno impugnato l'illegittima esclusione dalle successive fasi del concorso in oggetto, per i seguenti motivi: VIOLAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE PROVE SCRITTE ED ALLE PROVE PRATICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, T.U. 16 APRILE 1994, N. 297, COMMI 1, 9 E 10 NELLA PARTE IN CUI SANCISCONO IL PRINCIPIO DELLA UNITARIETA' DELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAZIONALITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il vizio che a monte incide sulla legittimità dell'intera procedura concorsuale è sicuramente quello inerente alle modalità di assegnazione del punteggio alle prove scritte e pratiche che in concreto

violano la norma di azione superiore e non derogabile rappresentata dall'art. 400 del T.U. N. 297/1994.

Nel caso di specie il punteggio della prova scritta è stato calcolato operando la sommatoria del punteggio in trentesimi della prova scritta con quello in decimi della prova pratica, che ha portato al conseguimento di un punteggio complessivo inferiore al minimo di 28 previsto per l'accesso alla prova orale.

Sul punto, occorre rilevare che di recente, il TAR Lazio - Roma, Sezione III Bis, con sentenza n. 7920/2017, ha affermato che "nella valutazione delle prove, alla prova pratica deve essere attribuito lo stesso "peso" delle prove scritte.

Pertanto l'art.8 comma 4 del bando, laddove prevede che il voto conseguito alla prova pratica "si somma" alla media dei voti conseguiti nella prova scritta, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art. 400, comma 9, del D.lgs. n. 297/94, secondo cui "Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli".

Deve, quindi, essere mantenuta l'equiparazione fra l'insieme delle prove scritte, ove più di una sia prevista, e la prova pratica, costitutivi di un'unica fase concorsuale, con uniforme "spalmatura" dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie di prove".

Nella fattispecie in esame, laddove l'Amm.ne resistente avesse dato lo stesso peso ad entrambe le prove, i ricorrenti avrebbero avuto diritto a partecipare alla prova orale.

Invero, facendo la media aritmetica tra la prova scritta e la prova pratica, i ricorrenti raggiungono un punteggio superiore a 7/10, che rapportato in quarantesimi è superiore a 28.

La P.A. ha illegittimamente alterato il principio esposto, attribuendo trenta punti per la valutazione delle prove scritte e grafiche e solo dieci punti per quelle pratiche, con ciò frazionando arbitrariamente le prove medesime e il punteggio relativo e, ciò, in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 400 del Testo Unico predetto.

Peraltro, la disciplina prevista nel bando di concorso contravviene, arbitrariamente, a quell'equilibrio logico tra la valutazione delle prove scritta e orale imposto dal T.U. istruzione. Infatti, l'art 400 c. 9 precisa che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e, quindi, della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto, essendo ciò confermato dal comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale.

In tale prospettiva, dunque, il Consiglio di Stato ha chiarito (Sent. 3361/2015) che i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione del suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche. Ancora, il Consiglio di Stato rileva la strumentalità dell'equiparazione del punteggio di 21/30 su tre prove rispetto a quello di 28/40 su quattro prove, atteso che, in virtù delle norme già poste in rilievo, la media di 7/10 deve essere riscontrata dalla Commissione dopo l'espletamento di tutte e quattro le prove e non artificiosamente dopo le prime tre, ben potendo la quarta prova consentire di raggiungere la soglia dei 28/40, anche in presenza di una soglia minima di 6/10. Tale soglia minima, infatti, potrebbe essere raggiunta in una o più delle altre prove scritte, così premiando quei candidati la cui professione si svolge prevalentemente nello svolgimento di mansioni pratiche. Pertanto, la valutazione della prova pratica non può, essere valutata a sé stante e il relativo punteggio deve rientrare tra i quaranta punti a disposizione della Commissione giudicatrice per le prove scritte, grafiche e pratiche.

Il rapporto pregiudiziale tra le prove e l'illegittimo frazionamento è, peraltro, ottenuto in via indiretta assegnando alla prova pratica un punteggio massimo di 10 punti, di modo che per raggiungere i 28 punti che rappresentano il punteggio complessivo per l'ammissione all'orale è logicamente necessario conseguire il punteggio di 18 punti.

Ne consegue che, l'introduzione di un ulteriore criterio selettivo per la prova pratica rispetto alla quale il bando di concorso prevede l'assegnazione di 10 punti ed il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determina l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso, si pone in contrasto con la regola dell'art. 400, d.lgs. 297/1994 secondo la quale i quaranta punti debbano essere attribuiti alla valutazione nel suo complesso delle prove scritte grafiche o pratiche, senza possibilità di ulteriori frazionamenti.

Sotto altro profilo, ma connesso al precedente, è illegittima l'attribuzione del punteggio in relazione alla disciplina appena vista di cui all'art. 400 T.U. istruzione così come riprodotta in parte qua nel decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016.

Ebbene, secondo quanto disposto dall'art. 400 del citato decreto legislativo (testo unico istruzione) al comma 9 e dall'art. 8 del predetto decreto ministeriale al comma 1 "Le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove, scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli (il grassetto vuole porre in risalto proprio il punteggio relativo alle prove scritte e pratiche).

Si è visto nel punto precedente che l'illegittimità discende dal frazionamento di cui al c. 4 del decreto n. 95 rispetto a tale piana disposizione prevista dal t.u. che, si ripete, pone un vincolo alle commissioni consistente nell'attribuzione del punteggio relativo alle prove e ai titoli.

Ciò significa che l'amministrazione non può assegnare un punteggio superiore ai 40 punti comprensivo sia della prova scritta che della prova pratica: il punteggio massimo di 40 deve, dunque, ricomprendere entrambe le prove.

Per contro il bando di concorso nel prevedere un massimo di quaranta punti, distribuiti in 30 punti per la prova scritta e in 10 per la prova pratica, dispone al c. 4 dell'art. 8 che: "Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'articolo 5 che quella di cui all'articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per tre quarti, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 5 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'articolo 6 è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti, fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6 decimi".

La sproporzione tra il punteggio attribuito alla prova scritta e quello attribuito alla prova pratica rende poi quasi irrilevante quest'ultima, discriminando le classi di concorso per le quali essa dovrebbe assumere un ruolo maggiormente qualificante.

Orbene, nel predisporre la griglia di valutazione della prova scritta in data 10 aprile 2017, come risulta dal Verbale n. 2, la Commissione, in ottemperanza alle disposizioni del bando, ha attribuito alla prova scritta complessivamente un massimo di 40 punti (attraverso la somma tra i 6 quesiti a risposta aperta corrispondente al punteggio massimo di 33 e il punteggio massimo per i 2 quesiti a risposta chiusa corrispondente a 7).

Ha infine riportato il punteggio, ottenuto inizialmente attribuendo 40 punti alla prova scritta, in trentesimi, al fine di aggiungere il punteggio di massimo 10 previsto per la prova pratica.

A tali 40 punti vanno pertanto aggiunti i 10 punti previsti dalla commissione nella predisposizione della griglia di valutazione del 23 giugno per la prova pratica.

Tale somma è infatti resa necessaria proprio dalla volontà delle fonti sovraordinate secondo le quali le prove scritta e pratica concorrono unitamente al raggiungimento della soglia massima dei 40 punti.

Dunque, l'art. 8 c. 4 del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016 è illegittimo poiché la soglia dei 40 punti come la risultante della prova scritta e la prova pratica è stata di fatto, sulla base di una semplice operazione aritmetica, ampiamente superata: si noterà, infatti, che la somma tra la prova scritta (33+7) e quella pratica (10) è di 50 punti, di talchè risulta superata la soglia prevista dalle predette fonti di disciplina di cui all'art. 400 T.U. istruzione e all'art. 8 del d.m. n. 95 del 23 febbraio 2016.

Nonostante, infatti, la Commissione abbia convertito in trentesimi il punteggio attribuito all'esito della prova scritta, come richiesto dal bando attraverso la moltiplicazione per tre quarti, in realtà attraverso tale operazione aritmetica risulta violata la piana disposizione dell'art. 400 del T.U. istruzione.

E' intuitivo, infatti, ritenere che nonostante formalmente i 40 punti tra prova scritta e pratica siano stati rispettati, in realtà, nella sostanza, così non è in quanto il bando supera il massimo di punti cui la commissione è vincolata in forza dell'art. 400 del T.U.

Per concludere sul punto si ripete che il Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2677/2015, ed ex multis n. 5633 dell'11-12-2015), ha affermato che " la tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi dalle disposizioni dettate dall'articolo 400".

Un'ulteriore censura attiene alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali.

Invero, il Miur con propria nota aveva indicato le regole che le commissioni giudicatrici avrebbero dovuto seguire per lo svolgimento delle "operazioni" concorsuali le quali, con riferimento alle prove scritte ed alla prova pratica per la classe di concorso B15 - Campania, sono state disattese.

In contrasto con quanto previsto dalle norme di disciplina (norme generali sui concorsi pubblici, regole del bando e note ministeriali) nel corso della prova scritta e della prova pratica del concorso in esame si sono verificate determinate circostanze fattuali dalla cui analisi può determinarsi il convincimento circa la violazione dell'anonimato: in particolare si consideri che al momento dell'accesso nelle aule ai candidati è stato richiesto di firmare la conferma di corretto inserimento sul modulo contenente il codice di controllo, ricevuto e firmato prima dell'inizio della prova, accostando, per tale via, l'identità del candidato al codice alfanumerico destinato ad attuare l'anonimato.

Inoltre, i candidati sono stati invitati a riporre all'interno della busta internografata il modulo contenente il codice di controllo ed il modulo anagrafico e, dopo aver chiuso la busta, sono stati

invitati a consegnarla al comitato di vigilanza. Un membro della commissione era presente nel momento in cui il concorrente provvedeva all'inserimento del codice identificativo assegnato, con chiaro pericolo per la violazione del principio di cui in parola.

Quindi, la diretta partecipazione di un membro della commissione all'inserimento del codice identificativo, propedeutico al salvataggio dell'elaborato associato, appare, di per se stessa, idonea a violare la garanzia dell'anonimato, in quanto, all'evidenza, tale pratica ha consentito ai commissari di conoscere l'abbinamento candidato - codice di controllo, in palese contrasto con i principi di eguaglianza e par condicio fra i candidati oltre che in totale distonia con il principio meritocratico sotteso ad ogni pubblico concorso.

Giova sottolineare inoltre che il codice di controllo era presente sulla scheda stessa dell'elaborato, vulnerando, pertanto, l'anonimato in quanto sarebbe sufficiente per un commissario conoscere il codice di controllo per risalire alla identità del candidato.

La conoscenza, o il pericolo della diretta conoscenza dell'abbinamento candidato - codice di controllo (a fortiori se si pensa che le della prova scritta contenevano non più di una ventina di candidati) sono idonei, infatti, a vulnerare in concreto qualsiasi meccanismo astratto di garanzia dell'anonimato. La descritta modalità concretamente utilizzata per l'identificazione degli elaborati, pertanto, merita di essere sanzionata.

Dunque, riprendendo il procedimento concreto, terminate le iniziali operazioni di identificazione e di consegna dei dispositivi elettronici, i candidati, fatti accomodare nell'aula assegnata, sono stati invitati a sorteggiare il proprio codice di controllo e a firmarlo, quindi, è stato chiesto di compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica. È stata consegnata anche una busta, dentro la quale è stato chiesto di inserire i due moduli, ma senza sigillarla. Infine, è stato indicato di porre la busta presso la propria postazione pc.

All'esito della prova, su indicazione della commissione di vigilanza, i candidati hanno atteso seduti che il referente d'aula passasse per le singole postazioni, uno alla volta, inserendo il codice di sblocco per l'inserimento del codice di controllo collegato all'elaborato di ciascun candidato. In alcune aule l'inserimento del codice di controllo assegnato al candidato è avvenuto da parte del candidato stesso, con la supervisione del referente d'aula, in altri casi, è stato lo stesso referente a provvedere. Sulla base di tali considerazioni possono, pertanto, ritenersi violati i principi che presiedono alla salvaguardia dell'anonimato e le norme che ne danno concreta attuazione (d.p.r. 487/1994, d.lgs. 165/2001, art. 400 d.lgs. 297/1994).

Nella nota prot. n. 14097 contenente istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica rubricata "Scioglimento dell'anonimato" è stato previsto che "le commissioni, al termine delle correzioni, potranno procedere in piattaforma all'abbinamento del codice di controllo con il relativo codice fiscale, riportando a sistema l'abbinamento contenuto

nelle buste internografate. Il sistema prospetterà in una colonna l'elenco dei codici di controllo e in un'altra l'elenco dei codici fiscali e le commissioni ne effettueranno l'abbinamento".

Nella nota Prot. n. 9705 si precisa, inoltre, che: "Dalla scatola urna, contenente i codici di controllo stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati, il candidato estrarrà a caso il proprio codice di controllo. Queste operazioni possono essere svolte, congiuntamente, dal Comitato di Vigilanza e dal Responsabile d'aula". Lo scopo del codice di controllo è quello di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che l'ha svolta e di assicurare la non ripudiabilità della prova. In sostanza, il codice viene associato alla prova del candidato e riportato all'interno della prova salvandolo con essa all'interno del file criptato. Questo file, che custodisce l'elaborato del candidato ed il codice di controllo, non conterrà invece alcuna informazione relativa al candidato. L'associazione tra l'identità del candidato ed il codice di controllo (e di conseguenza con la prova) viene custodita nella busta cartacea internografata che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte della commissione giudicatrice". Secondo la nota ministeriale, inoltre, neppure la commissione giudicatrice fino alla apertura delle buste potrà vedere la corrispondenza fra prova e codice di controllo in modo da assicurare una correzione del tutto anonima.

Tuttavia, il codice identificativo con il quale viene salvato il file del compito non è dissociato dalla prova, poiché come si è visto esso è inserito nel file e, dunque, nello stesso elaborato, rendendo del tutto inutile l'associazione di un ulteriore codice così come riportato dalla nota ministeriale.

Da tale complessa disamina deriva che le norme indicate dal Ministero sono state violate dalla Commissione esaminatrice.

La seconda prova, quella pratica, diretta a testare le specifiche competenze anche didattiche dei candidati, è in concreto consistita nell'affrontare problemi di cui alla specifica *lex artis* e nella successiva redazione di un elaborato (relazione tecnica) nel quale si indicavano che indichi i criteri seguiti, i mezzi impiegati, i risultati ottenuti..

Ebbene, come è agevolmente verificabile dalla documentazione allegata, e segnatamente dall'elaborato in cui è consistita la prova pratica oggetto di ostensione da parte della p.a. a seguito di istanza di accesso agli atti, tutti i ricorrenti hanno posto la propria sottoscrizione sul foglio di lavoro (o relazione tecnica) che faceva parte integrante della prova pratica e all'esterno della busta contenente il materiale di esame, inevitabilmente svelando la loro identità nella fase di correzione. Dunque, si è realizzata una palese violazione del principio dell'anonimato attraverso il duplice comportamento occorso in sede di svolgimento della prova pratica:

a) Tutti i candidati hanno apposto il proprio nome, cognome e firma sui fogli dell'elaborato della prova pratica;

b) Tutti i candidati hanno (addirittura) apposto la propria sottoscrizione all'esterno della busta internografata contenente l'elaborato (sul quale, si ripete, campeggiava nome e cognome del candidato).

Si ripete che tale circostanza in contrasto con il principio dell'anonimato è ictu oculi sindacabile sulla base della documentazione allegata in ricorso.

Successivamente alla proposizione del ricorso R.G. 9046/2017, gli Uffici Scolastici Regionali resistenti, con i decreti impugnati in epigrafe, hanno approvato e pubblicato le graduatorie finali di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la Classe di concorso B15 - Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.

A seguito di ciò, i ricorrenti Rauso Michele, Di Martino Francesco, Verdolino Raffaele: hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) il decreto prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U) . 0019354 del 3/10/2017 con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato la graduatoria finale di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la Classe di concorso B015 - Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, Regione Campania, nella parte in cui il nominativo degli stessi ricorrenti non risulta inserito; 2) la richiamata graduatoria finale di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la Classe di concorso B015 - Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, pubblicata in data 3/10/2017 dall'USR Campania con il decreto impugnato al punto 1), nella parte in cui non risultano inseriti gli stessi ricorrenti; mentre il ricorrente Luongo Claudio ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) del decreto, ignoti data e numero, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato la graduatoria finale di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la Classe di concorso B015 - Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, Regione Lombardia, nella parte in cui il nominativo dello stesso ricorrente non risulta inserito; 2) della richiamata graduatoria finale di merito, con gli esiti delle prove suppletive, per la Classe di concorso B015 - Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, pubblicata dall'USR Lombardia con decreto, ignoti data e numero, impugnato al punto 1), nella parte in cui non risulta inserito lo stesso ricorrente 3) ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono stati censurati per: 1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISPARITA' DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA ED ARBITRARIETA'.

A seguito di ciò, come già chiarito in epigrafe, con ordinanza cautelare n. 2021/2018 emessa sul ricorso R.G. n. 9046/2017, il TAR Lazio - Roma, sez. III Bis, ha disposto l'integrazione del

contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali interessati.

Il processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il testo integrale del ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono in allegato al presente avviso.

**ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI PER I RICORRENTI DI RAUSO  
MICHELE, DI MARTINO FRANCESCO, VERDOLINO RAFFAELE**

**Concorso Ordinario Personale Docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 - Secondaria di I e II grado**

**Regione destinataria domanda: CAMPANIA**

**Regione responsabile della procedura concorsuale: CAMPANIA**

**Ordine scuola: Secondaria di II grado Classe di concorso: B015**

**Data: 03/10/2017**

**CLASSE DI CONCORSO B015 - GRADUATORIA DI MERITO - REGIONE CAMPANIA**

**con esiti prove suppletive**

**COGNOME NOME SCRITTO/PRATICA ORALE TITOLI PUNTEGGIOTOTALE**

- 1 TUFARI LUCA 09/04/1981 32.8/40 38/40 17.4/20 88.2/100
- 2 TESTA SANTOLO 03/08/1983 30.7/40 38/40 19.4/20 88.1/100
- 3 PAGANO LUIGI 08/03/1980 29.05/40 38/40 17.7/20 84.75/100
- 4 MAIETTA SAVERIO 16/01/1976 28.28/40 36/40 18.1/20 82.38/100
- 5 ANDREONE LUIGI 11/05/1980 28.2/40 39/40 13/20 80.2/100
- 6 MARCIANO SALVATORE 20/02/1994 37.08/40 40/40 0.5/20 77.58/100
- 7 LUCADAMO MARIO 31/10/1976 30.78/40 40/40 5.90/20 76.68/100
- 8 SALVATO PIETRO 11/02/1973 35.35/40 40/40 0.0/20 75.35/100
- 9 SARCHIOTO ANDREA 13/12/1989 30.23/40 40/40 2.5/20 72.73/100
- 10 CARBONE GIOVANNI 02/01/1961 30.55/40 39/40 2.5/20 72.05/100
- 11 COVONE SEBASTIANO 17/12/1972 32.95/40 39/40 0.0/20 71.95/100
- 12 PIROZZI BERNARDO 25/04/1970 30.6/40 37/40 4.0/20 71.6/100
- 13 ALFANO MICHELE 04/03/1987 29.55/40 40/40 0.7/20 70.25/100
- 14 PEPE ANTONIO 03/01/1989 29.85/40 40/40 0.0/20 69.85/100
- 15 ROSATI ALVARO 12/07/1985 30.55/40 39/40 0.0/20 69.55/100
- 16 GUASTAFERRO SERGIO 10/09/1994 28.63/40 40/40 0.0/20 68.63/100

17 MELLONE VINCENZO ROSARIO 07/02/1994 30.85/40 37/40 0.7/20 68.55/100  
18 DE MAIO MASSIMILIANO 09/12/1973 28.2/40 32/40 7.7/20 67.9/100  
19 DI RAUSO ANTIMO 16/12/1978 28.55/40 39/40 0.0/20 67.55/100

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI PER IL RICORRENTE LUONGO  
CLAUDIO

Concorso Ordinario Personale Docente DDG 106 del 23 febbraio 2016 - Secondaria di I e II  
grado

Regione destinataria domanda: Lombardia

Regione responsabile della procedura concorsuale: Lombardia

Ordine scuola: Secondaria di II grado Classe di concorso: B015

CLASSE DI CONCORSO B015 - GRADUATORIA DI MERITO - REGIONE LOMBARDIA

1 MENEGOLA ALAN 27/05/1971 30.73/40 38/40 13/20 81,73  
LOMBARDIA 2 STRANO SALVATORE 13/06/1982 35,20 33 11,3 79,50  
LOMBARDIA 3 CAVALLO ANTONINO 16/11/1980 34,08 31 12,5 77,58  
LOMBARDIA 4 FAMIGLIETTI MARCELLO 10/06/1981 36.35/40 32/40 8.6/20 76,95  
LOMBARDIA 5 COPPOLA FABIO 21/01/1987 33.8/40 33/40 9.9/20 76,7  
LOMBARDIA 6 CATTANEO FABIO 20/02/1977 33,95 37 5,4 76,35  
LOMBARDIA 7 VORTICE CIRO 13/05/1982 30/40 35/40 10.8/20 75,8  
LOMBARDIA 8 CARLOMUSTO PAOLO 29/09/1981 32.65/40 29/40 12.8/20 74,45  
LOMBARDIA 9 RIZZO RAFFAELE 01/03/1986 31,08 33 8,9 72,98  
LOMBARDIA 10 DELL'ANNO GERARDO 24/12/1985 28,60 31 12,5 72,10  
LOMBARDIA 11 FERRARA FRANCESCO 24/05/1967 33,10 30 6,2 69,30  
LOMBARDIA 12 MASTROIANNI VINCENZO 30/04/1979 Ammesso con riserva 29,93 35 4 68,93  
LOMBARDIA 13 CREPALDI MARCO 04/04/1969 Ammesso con riserva 34,75 28 6 68,75  
LOMBARDIA 14 ZOCCO GIUSEPPE 23/05/1991 29,33 28 10,7 68,03  
LOMBARDIA 15 SPATOLA GIORGIO 31/03/1994 29,60 30 6,8 66,40  
LOMBARDIA 16 ZUNGRI ALBERTO 10/04/1986 29,10 29 5,5 63,60  
LOMBARDIA 17 GIGLIO LUIGI 28/02/1975 Ammesso con riserva 30,10 28 4,2 62,30  
LOMBARDIA 18 MUCCIACCIO ANTONIO 10/06/1982 Ammesso con riserva 28,18 31

Avv. Pasquale Marotta

